




FERRANIA CHEMICALS s.r.l.
Stabilimento di Ferrania

- ALLEGATO D -

“Piano di Adeguamento e Prescrizioni”



Indice

<u>1 Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio.....</u>	<u>3</u>
1.1 Valutazione dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT).....	3
<u>2 Prescrizioni.....</u>	<u>4</u>
2.1 Emissioni in atmosfera.....	4
2.2 Scarichi idrici.....	11
2.3 Rumore.....	13
2.4 Rifiuti.....	13
2.5 Energia.....	15
2.6 Piano di dismissione e bonifica del sito.....	16
2.7 Prescrizioni generali attività IPPC.....	16

1 Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio

1.1 Valutazione dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT)

Pur non essendo individuabile una specifica “migliore tecnologia disponibile” (BAT) nell'ambito delle BREF di riferimento, i sistemi automatici di controllo del processo produttivo, gli impianti di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche, le procedure di gestione ed il generale livello di attenzione alle problematiche ambientali, consentono di affermare che la riduzione integrata dell'inquinamento è una delle prerogative in essere del complesso IPPC.

Allo stato attuale i documenti di riferimento BAT-BREF emanati dalla Commissione Europea risultano essere i seguenti:

- BREF) Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (August 2006) – OFC (<https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>)
- BATC 902/2016) [Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector](#) (June 2016) - CWW (<https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>)

2 Prescrizioni

2.1 Emissioni in atmosfera

1. La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Sigla camino	Attività di provenienza		Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti
					Concentrazione (mg/Nm ³) *
E2	AREA CHIMICA	Reazioni di clorurazione	96.000	Tab. A1 Classe II	Per i valori limite si deve fare riferimento a quanto disposto dalla parte II allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 con riferimento sia ai VLE applicabili, sia ai criteri di valutazione del rispetto degli stessi
Tab. A1 Classe III					
Tab. C Classe II					
Tab. C Classe III					
Tab. C Classe IV					
Tab. C Classe V					
Tab. D Classe I					
Tab. D Classe II					
Tab. D Classe III					
Tab. D Classe IV					
		Reazioni con impiego di solventi idrosolubili		Tab. D Classe V	

* concentrazione media su 5 campionamenti della durata di 30 minuti ciascuno

Sigla camino	Attività di provenienza		Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso dimassa (kg/h)
E12	CENTRALE TERMICA	Processo di produzione del vapore	4.700	Polveri	5 ⁴	0,0235
				Ossidi di azoto	350 ² 250 ^{2,4}	1,645 1,18
				Ossidi di azoto	35 ^{2,3}	0,1645

^{2,4} i valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali e al 3% di ossigeno libero nei fumi

³ I limiti per gli ossidi di zolfo si intendono rispettati purchè si continui ad utilizzare metano quale combustibile

⁶⁴ valori limite di emissione da rispettare a far data del 01/01/2030

2. I valori limite in emissione riportati sia in concentrazione che in flusso di massa si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti, calcolato come media dei campionamenti della durata di 30 minuti previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, risulti superato. La portata indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite;

resta inteso che i controlli sulle emissioni in atmosfera, da effettuarsi ai sensi dell'allegato E, dovranno essere eseguiti in condizioni di normale funzionamento degli impianti a monte.

3. I valori limite riportati al punto 2.1.1 per l'emittente E2, secondo quanto disposto dall'art.269 c.4 lettera b), sono riferiti alle sostanze pertinenti al tipo di lavorazione in atto durante l'autocontrollo e/o controllo di parte pubblica. A tal fine l'Azienda dovrà:

- a) in caso di controllo di parte pubblica, dichiarare all'ente di controllo in base alla relativa scheda di lavoro in essere al momento del campionamento, quali siano le sostanze attese all'emittente E2;
- b) in caso di autocontrollo allegare ai report analitici, unitamente ai cromatogrammi, la scheda di lavoro in essere al momento del campionamento e relativa dichiarazione delle sostanze attese in emissione.

4. Nel caso in cui vengano introdotte nuove materie prime finalizzate alla messa in produzione su scala industriale, tali da da variare quali-quantitativamente l'emissione E2, la Ditta dovrà procedere come di seguito descritto:

a) **Sostanze classificate con frasi H340, H350, H350i, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD**; modifica sostanziale dell'AIA; richiesta preventiva da comunicare a questa Provincia al fine dell'esercizio del controllo e preventiva autorizzazione; aggiornamento elenco materie prime usate (appendice 2);

b) **Sostanze, non comprese al precedente punto a), con potenziale bassa soglia olfattiva (<1 ppm)**; l'Azienda dovrà inviare preventivamente alla messa in produzione su scala industriale, con almeno 7 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPAL, l'analisi di fattibilità per l'introduzione di nuove sostanze/prodotti/materie prime riepilogata in apposita check-list dove dovranno essere indicate: valutazione pericolosità/tossicità del nuovo prodotto per la salute, la sicurezza e l'ambiente, aspetti di sicurezza ai fini del Dlgs 105/2015, modalità di confezionamento e stoccaggio, valutazione operazioni ritenute critiche per l'impatto odorigeno e relative azioni di contenimento;

c) **Sostanze non comprese al precedente punto a) - Tabella A1 Classi I, II e III e Tabella A2 Classi I e II , Sostanze Tabella B - Classi I, II, Tabella C – Classe I, II,III,IV Tabella D – Classe I, II,III,IV,V Parte V Titolo I Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.**; modifica sostanziale dell'AIA nel caso in cui l'introduzione della nuova materia prima comporti un incremento del 50% del flusso di massa, della relativa classe di

appartenenza, delle SOV su emittente E2; aggiornamento elenco materie prime usate (appendice 2), in occasione della presentazione del report annuale.

5. Il gestore, secondo quanto disposto dall'art. 271 c.7-bis Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. , ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, dovrà inviare alla scrivente Provincia una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350,H360)
 6. Ad eccezione delle condizioni di emergenza, non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass di tutti i sistemi di abbattimento installati.
 7. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza degli scrubber asserviti all'emittente denominata **E2**; ciascun intervento dovrà essere riportato nel registro di cui al seguente punto 9.
 8. Per quanto riguarda l'**emissione E2** in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte, compatibilmente con le problematiche di processo, dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi.
 9. Dovrà essere predisposto un registro di tipo elettronico/informatico delle manutenzioni programmate e straordinarie dei sistemi di abbattimento del complesso IPPC; dette registrazioni dovranno essere conservate, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
 10. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, **entro le otto ore successive**.
 11. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
 12. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'**Allegato E** al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
 13. L'applicazione del nuovo PMC, incluso nell'Allegato E, dovrà essere applicato a partire dal 01/01/2021
 14. Non possono essere stoccati all'aperto materie prime o prodotti polverulenti alla rinfusa sui piazzali interni allo stabilimento.
-

15.la Ditta, secondo quanto disposto dall'art.272 bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà adottare prescrizioni impiantistiche e criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili, per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno. Nella fattispecie :

Impianti di trattamento delle acque reflue: il gestore, relativamente alla BAT 21 della Decisione Europea n°2016/902 e alle Linee Guida SNPA 38/2018 dovrà prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori derivanti dalla raccolta e dal trattamento delle acque reflue e dal trattamento dei fanghi, applicando una combinazione delle seguenti tecniche

- a) ridurre al minimo i tempi di permanenza della totalità dei reflui presenti nella vasca di emergenza a cielo aperto adducente all'impianto di depurazione WWT, con l'adozione di specifiche procedure operative dedicate
 - b) lavare con frequenza le macchine deputate alla grigliatura con acqua contenente una minima quantità di cloro attivo ed allontanare il materiale con la massima frequenza
 - c) nella fase di sedimentazione primaria , garantire l'efficienza del sistema di raccolta ed eliminazione del materiale galleggiante, estrarre il fango regolarmente per limitare i tempi di permanenza ed evitare lo sviluppo di condizioni anaerobiche
 - d) nel processo di ossidazione biologica , assicurare una sufficiente aerazione, utilizzando sistemi di controllo tali da garantire che la concentrazione di ossigeno disciolto sia compresa tra 1,5-3 mg/l; con cadenza almeno settimanale dovrà essere verificata la concentrazione di cui sopra e il valore riscontrato dovrà essere riportato su apposito file nel registro elettronico/informatico di cui al precedente punto 9.
 - e) nelle fasi di ispessimento , regolare la frequenza di estrazione del fango,effettuare il lavaggio della macchina con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero
 - f) ridurre al minimo i tempi di permanenza, del fango proveniente dall'ispessimento,all'interno dello scarrabile di raccolta; tale scarrabile dovrà essere mantenuto chiuso, ad eccezione delle fasi di scarico del fango dal secondo nastro trasportatore.; durante le sopracitate operazioni, insieme al polielettrolita, dovrà essere dosato un prodotto per ridurre la formazione di esalazioni
-

maleodoranti; il dosaggio dovrà essere gestito dagli operatori in base alla reale situazione odorigena riscontrata

Vasca di emergenza; la Ditta dovrà compilare apposito registro “Gestione vasca di emergenza” in cui dovranno essere annotati; data inizio e fine emergenza, tipologia evento (innesco impianto antincendio, esercitazioni antincendio, sversamenti accidentali, sversamenti in bacini di contenimento a seguito di significativi eventi meteorici

16. il gestore dovrà, entro il **30 Giugno 2021**, predisporre un piano di gestione degli odori secondo quanto previsto al punto 1 della D.G.R. 810/2020, al fine della caratterizzazione delle sorgenti odorigene e della valutazione dell'impatto dell'impianto (sorgenti convogliate puntiformi, sorgenti diffuse areali, sorgenti diffuse volumetriche) sui recettori sensibili.

Sulla base degli esiti del modello, nel caso in cui siano superate le soglie di accettabilità presso i recettori sensibili, entro i tre mesi successivi dovranno essere individuate le misure (impiantistiche e gestionali) di prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene come previsto al punto 2 della DGR 810/2020; a tal proposito dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle azioni da intraprendere con la relativa tempistica che dovrà essere presentato a Provincia ed ARPAL; le azioni e gli interventi suddetti dovranno essere realizzati entro il 30 Giugno 2022

17. in riferimento a quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione UE 902/2016, BAT 5 e 19, l'Azienda entro il **31/12/2021**, dovrà predisporre un elenco delle apparecchiature e di componenti (valvole, flange, connettori, compressori, pompe etc.); che potrebbero dar luogo ad emissioni fuggitive di COV); dovranno essere presi in considerazione i componenti caratterizzati da fluidi di processo in cui malmeno il 20% in peso ha una tensione di vapore superiore a 0,3 kPa a 20°C e che non siano sottovuoto; tale elenco andrà ad integrare quello già previsto dal PMC relativo alle “Apparecchiature critiche per l'ambiente”. Sui componenti individuati dovranno essere rilevate eventuali perdite mediante metodi di Sniffing o di imaging ottico, applicando le metodologie previste dalla BAT 5. A seguito di tale screening dovranno essere individuati i componenti o le apparecchiature soggette a perdite e ne dovrà essere prevista la manutenzione entro 12 mesi dallo svolgimento della campagna, tenendo traccia dell'intervento effettuato. Si ritiene che si possa configurare una “perdita” al ricorrere delle seguenti situazioni:

a) individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppm vol di metano) superiore a 10.000, determinata mediante il metodo EN 15446:2008

b) individuazione della presenza di una fuoriuscita di gas con il sistema ottico

L'attività di misura dovrà essere ripetuta con frequenza almeno quinquennale. Qualora il gestore, ritenga che nell'impianto non vengano gestiti fluidi che possono rientrare in questa tipologia, dovrà argomentarne con precisione le motivazioni.

18. relativamente alla valutazione dei referti analitici di laboratorio, gli stessi dovranno essere corredati da documentazione (scheda produzione giornaliera) che attesti quantitativamente e qualitativamente, le sostanze pertinenti alla produzione in atto durante il campionamento all'emittente E2; per quanto riguarda le sostanze organiche volatili, ai fini della sommatoria, saranno considerate solamente quelle realmente in uso all'atto del campionamento (pertinenti); nel caso di referti che riguardano un campionamento di SOV, se un composto in un campione risulti $< L_Q$ o L_R si considera $L_Q/2$ o $L_R/2$ (medium bound), senza considerare la deviazione standard.

2.2 Scarichi idrici

1. Qualora la Ditta Ferrania Chemicals s.r.l. intenda avvalersi dello scarico al depuratore consortile, lo scarico S1 dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 colonna “scarico in rete fognaria” dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006 e s.m.i., fatta eccezione per le deroghe ai valori limite di emissione per scarico in rete fognaria mantenendo valido quanto indicato nella AIA n.5446/2010 (rif. All. B, par. 4.2 scarichi idrici) e confermato nel documento di “Convenzione Insediamenti Produttivi” tra il CIRA e la ditta in oggetto (comunicazione del CIRA prot. Provincia N. 31694 del 26/04/2010), con integrazione di quanto espresso in nota prot. Provincia N. 34935 del 06/05/2010, prot. 36907 del 13/05/2010, prot. 784/p del CIRA a Provincia, ARPAL, ASL, Comune di Cairo Montenotte del 31/08/2018) e prot. n. 368/2020 del CIRA a Provincia (prot. n. 50336 del 29/10/2020), per i seguenti parametri:

Parametro	Limiti Tab.3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 - colonna “scarico in rete fognaria” - (mg/l)	Limiti in deroga (mg/l)
BOD5 (come O2)	250	1000
COD (come O2)	500	2000
Solventi organici aromatici	0,4	10
Tensioattivi Totali	4	8
Fenoli	1	8
Aldeidi	2	8
Solidi sospesi totali	200	2500

2. CIRA potrà concedere la deviazione dello scarico S1 (in uscita dall'impianto WWT) verso la propria condotta di adduzione esclusivamente al verificarsi di situazioni di disservizio/emergenza relative all'impianto WWT. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva richiesta puntuale da effettuarsi al CIRA ed alla conseguente ricezione di relativo nullaosta mediante l'applicazione di idoneo protocollo operativo definito e sottoscritto tra le parti, che dovrà essere trasmesso a Provincia entro 28/02/2020. Le valvole di manovra per la deviazione verso la condotta di adduzione all'impianto dovranno essere dotate di appositi sigilli, apposti da C.I.R.A., atti a certificare la chiusura delle stesse. Dovrà inoltre essere mantenuto in esercizio idoneo dispositivo di misurazione della portata per quantificare i volumi immessi nella rete fognaria, nel caso di utilizzo.

3. In ottemperanza alla “Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica”, valutati i requisiti di applicazione e la qualità delle serie dati, si prescrive quanto segue:

3.1. BAT 3 - 4 . Monitoraggio: per i parametri di seguito elencati dovrà essere eseguito il monitoraggio con le modalità e le frequenze indicate:

- a. Portata, pH: dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, monitoraggio in continuo della portata e del pH;
 - b. TOC (Carbonio Organico Totale): dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, monitoraggio in continuo tramite controllo giornaliero con prelievi in automatico ogni due ore e registrazione del valore medio giornaliero; per la validazione dei risultati la misurazione strumentale dovrà essere verificata mediante relazione di equivalenza con EN 1484, in alternativa dovrà essere condotta una campagna trimestrale (estendibile a 6 mesi, qualora i dati non fossero ritenuti sufficientemente attendibili) con campionamento e analisi mensile eseguite da laboratorio esterno;
 - c. SST (Solidi Sospesi Totali): dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, controllo giornaliero di reparto eseguiti con rapid test (5 giorni/7) se validati da campagna di analisi con metodiche ufficiali eseguite da laboratorio esterno; per la validazione dei risultati dovrà essere condotta una campagna trimestrale (estendibile a 6 mesi, qualora i dati non fossero ritenuti sufficientemente attendibili) con campionamento e analisi mensile eseguite da laboratorio esterno, sino
-

all'installazione del campionatore automatico, che dovrà entrare obbligatoriamente in esercizio dal 01/01/2022. Successivamente controllo in continuo con campioni medi sulle 24 h;

- d. TN (Azoto Totale): dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, monitoraggio in continuo tramite controllo giornaliero con prelievi in automatico ogni due ore e registrazione del valore medio giornaliero; per la validazione dei risultati la misurazione strumentale dovrà essere verificata mediante relazione di equivalenza con EN 12260 in alternativa dovrà essere condotta una campagna trimestrale (estendibile a 6 mesi, qualora i dati non fossero ritenuti sufficientemente attendibili) con campionamento e analisi mensile eseguite da laboratorio esterno;
- e. TP (Fosforo Totale): dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, controllo giornaliero di reparto eseguiti con rapid test (5 giorni/7), se validati da campagna di analisi con metodiche ufficiali eseguite da laboratorio esterno; per la validazione dei risultati dovrà essere condotta una campagna trimestrale (estendibile a 6 mesi, qualora i dati non fossero ritenuti sufficientemente attendibili) con campionamento e analisi mensile eseguite da laboratorio esterno;
- f. AOX: dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, controllo con frequenza annuale con campionamento e analisi eseguite da laboratorio esterno;
- g. Cr, Cu, Ni, Pb, Zn e Al: dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, e per la durata di un anno, monitoraggio con periodicità trimestrale con campionamento e analisi eseguite da laboratorio esterno; confermata la stabilità della serie di dati, previo assenso dell'Autorità Competente, il monitoraggio potrà proseguire con periodicità annuale con campionamento e analisi eseguite da laboratorio esterno;
- h. Test di tossicità: dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, e per la durata di un anno, esecuzione con periodicità trimestrale del test di tossicità con metodo Daphnia (Daphnia magna Straus) o Batteri luminescenti (Vibrio fischeri) con campionamento e analisi eseguite da laboratorio esterno; confermata la stabilità della serie di dati, previo assenso dell'Autorità Competente, il monitoraggio potrà proseguire con periodicità annuale con campionamento e analisi eseguite da laboratorio esterno;

A partire dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, l'Azienda dovrà dotarsi di un Manuale di Gestione dei sistemi di misura, anche in continuo, nonché di un idoneo

software dedicato per l'acquisizione, registrazione e conservazione degli esiti delle misurazioni ed archiviazione dei certificati analitici; il sistema scelto dovrà garantire l'immodificabilità dei dati registrati. Gli esiti delle analisi dovranno essere inseriti nella relazione annuale e i dati confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.

L'Azienda dovrà prevedere l'utilizzo di campionatore automatico con possibilità di sigillo; il Gestore dovrà annotare nel Manuale di Gestione modalità e ora di svuotamento dell'apparecchiatura.

In caso di interventi programmati che prevedano la disattivazione degli strumenti di misura, dovrà esserne data preventiva comunicazione (almeno 24 ore prima dell'interruzione) a Provincia ed ARPAL. In caso di indisponibilità dei dati legata ad eventi non programmati, nel Manuale di Gestione dovrà essere annotata durata e motivazioni dell'interruzione.

3.2. BAT 12 - Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs): dovrà essere applicato quanto previsto dalle seguenti tabelle della Decisione di esecuzione (UE) 2016/902:

- Tabella 1: BAT-AEL per le emissioni dirette di TOC, COD e TSS in un corpo idrico recettore;
- Tabella 2: BAT-AEL per le emissioni dirette di nutrienti in un corpo idrico recettore;
- Tabella 3: BAT-AEL per le emissioni dirette di AOX e metalli in un corpo idrico recettore;

I valori limite BAT-AELs si applicano al verificarsi delle condizioni definite per ciascun parametro nella rispettiva tabella e si riferiscono alle medie annue ponderate rispetto alla portata. Si può ricorrere al campionamento proporzionale al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata.

I valori limite BAT-AELs si intendono rispettati qualora i valori delle medie annuali per ciascun parametro non superino i limiti superiori degli intervalli definiti nelle rispettive tabelle 1, 2, 3 della Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.

Per i valori limite puntuali si continuerà a fare riferimento ai valori dalla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D. Lgs.152/2006.

In caso di superamenti dei limiti ex D.Lgs. n. 152/2006 riscontrati in regime e di autocontrollo, dovrà esserne data comunicazione a Provincia di Savona ed ARPAL entro le 24 ore successive ovvero nel primo giorno lavorativo disponibile.

Fermo restando la consegna del report annuale delle attività entro il 30 aprile di ciascun anno, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Gestore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta che attesti la conformità dei dati relativi all'anno precedente con i BAT-AELs.

La verifica del rispetto dei valori limite BAT-AELs (medie annuali) avviene sulla base del report annuale dell'attività. Resta inteso, che in ogni caso, a partire dall'entrata in vigore del PMC, ovvero dal 01/01/2021, deve essere prevista la verifica annuale dei flussi di massa annui e – in caso di superamento di questi – il rispetto dei BAT AELs per i relativi parametri/inquinanti (il rispetto dei BAT AELs deve essere verificato nel medesimo anno in cui risultano superate le soglie di applicabilità in questione).

4. Lo scarico recapitante nel fiume Bormida (**scarico B**) - di acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia non contaminate e di dilavamento - dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 4/2009.

5. Dovrà essere gestito e mantenuto in piena efficienza, con apposita e dedicata procedura operativa e di gestione Aziendale, il sistema automatizzato di rilancio delle acque di prima pioggia all'impianto di trattamento denominato WWT. Per ogni attivazione e disattivazione automatica del sistema verranno, in automatico, inviati gli avvisi agli operatori dell'impianto, in capo ai quali rimane comunque l'eventuale attivazione manuale del sistema di gestione acque meteoriche, in caso di temporaneo non funzionamento dello stesso. In occasione dell'attivazione del sistema di rilancio, l'Azienda dovrà verificare ulteriormente i flussi idrici al fine di garantire che all'impianto di depurazione recapitino realmente le acque di prima pioggia così come definite all'art. 2, comma 1, lettera b del Reg. Regione Liguria n. 4/2009.

6. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine su tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento i relativi pozzetti di campionamento dovranno essere sempre mantenuti accessibili in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

7. Per quanto concerne le acque reflue originate dall'attività connessa Ferrania Farma dovranno essere mantenuti gli esistenti “stacchi” (Stacco1 e Stacco2) sulle condutture dei reflui per permettere il campionamento degli stessi.

8. La ditta dovrà mantenere l'attività di svolgere ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie.

9. Fatto salvo quanto indicato al precedente p.to 2.2. comma 3, il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'**Allegato E** al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste

10. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.

11. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese.

2.3 Rumore

1. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'**Allegato E** al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.

2. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e verificando che le componenti installate non peggiorino significativamente la situazione emissiva preesistente.

3. Il gestore, conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 della Decisione Europea n°2016/902, dovrà predisporre entro il **31 Dicembre 2021**, una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche; tale procedura dovrà prevedere almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti disturbanti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/manutentive atte a prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura acustica, il gestore dovrà predisporre il piano di gestione dei rumori secondo quanto disposto dalla BAT 22

4. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'**Allegato E**, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica e siano

inequivocabilmente imputabili al sito produttivo, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 59/2005; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

2.4 Rifiuti

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..
 2. I rifiuti oggetto del presente provvedimento, che possono essere stoccati in regime di deposito temporaneo all'interno dell'insediamento produttivo, risultano esclusivamente quelli riportati nell'elenco **Allegato C**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e rispettando la quantità massima stoccabile per ogni singola tipologia di rifiuto ivi indicata;
 3. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire, con le modalità e nelle aree previste ed indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e riportati **Allegato C**.
 4. il gestore, conformemente a quanto disposto dalla BAT 13 della Decisione Europea n°2016/902, al fine di prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre la quantità di rifiuti inviati allo smaltimento, deve adottare ed attuare un piano di gestione dei rifiuti (da prevedere nelle procedure aziendali) che garantisca, in ordine di priorità la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione in vista del riutilizzo, il loro riciclaggio o comunque il loro recupero.
 5. I contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto.
 6. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta ovvero in aree di stoccaggio, comunque corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e
-

disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

7. In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003 e ss.mm.ii..

8. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.

9. Le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

10. Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" ai sensi degli artt. 2 commi 1, 2 e 3 del D.M. 3 agosto 2005, con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso.

11. Dovranno essere sempre tenuti a disposizione, nelle immediate vicinanze, sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamento il cui residuo sarà avviato a idoneo smaltimento.

2.4.1 Rifiuti prodotti

1. I rifiuti prodotti dalla attività dell'impianto verranno gestiti in regime di deposito temporaneo ad eccezione dei rifiuti identificati al punto 3.2 dell'**Allegato C** che verranno gestiti in regime di deposito preliminare.

2. La gestione del deposito temporaneo dei "rifiuti propri prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Dovrà essere assicurato il controllo della tracciabilità secondo gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010.

2.4.2 Garanzie Finanziarie

- a) Sulla base del volume massimo di stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi gestiti in regime di deposito preliminare, previsto pari a **110 m³**, la Società dovrà costituire idonea garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia di Savona quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n°57/2020, in **€ 73.001,00 (settantatremilauno,00 euro)**; In considerazione della Certificazione UNI EN ISO 14001 in possesso dell'Azienda si applica una riduzione del 40% per cui l'importo della garanzia viene stabilito in **€ 43.801,00 (quarantatremilaottocentouno,00 euro)**.
 - b) In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione UNI EN ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza/revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
 - c) la ditta dovrà presentare alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la garanzia finanziaria per un montante pari a **€ 43.801,00 (quarantatremilaottocentouno,00 euro)**, mediante la presentazione in originale per il beneficiario della polizza fidejussoria.
 - d) Il gestore dell'impianto dovrà altresì stipulare, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC inquinamento/incendio con massimale pari almeno, o superiore, all'importo delle garanzie finanziarie prestate. Detta polizza, dovrà essere annualmente rinnovata per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto e/o attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, e dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
 - e) La polizza fidejussoria deve essere presentata, in tre esemplari in originale (per il Beneficiario, per il Contraente e per l'Agenzia) secondo lo schema di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n.57/2020, Capo IV – Allegato B – Schema Polizza. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle
-

garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

2.5 Energia

- f) Secondo quanto previsto nell'**Allegato E** al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente come da **Allegato C**.
- g) Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

2.6 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato, a cura del gestore, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche dei siti contaminati, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
 2. In ogni caso il gestore, al momento individuato nella società Ferrania Chemicals S.r.l. dovrà provvedere:
 - o durante l'esercizio a trasmettere, entro 3 anni dal rilascio del presente provvedimento, le risultanze delle analisi sulle acque sotterranee e sui suoli del complesso IPPC; dopodiché dovrà prevedere tali analisi con le modalità di cui all'art29 sexies comma 6bis) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
 - o al termine dell'esercizio,
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
 3. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti.
 4. Si specifica che gli obblighi relativi alla gestione di eventuali procedimenti di bonifica futuri in sito, anche per contaminazioni riconducibili ad attività pregresse, resteranno in capo a Ferrania Chemicals S.r.l. (P.IVA 01771860093 , sede legale in V.le della Libertà, 57 – loc.
-

Ferrania – Cairo Montenotte) in qualità di soggetto responsabile, anche nel caso di compravendita delle aree di stabilimento e conseguente volturazione dell'autorizzazione. Resta inteso che, in caso di mutamento del gestore, permarranno a carico del nuovo soggetto gestore o del soggetto responsabile tutte le attività di cui alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii che si rendessero necessarie in caso di rinvenimento di contaminazioni da imputare alle attività dello stesso e non riconducibili alla società Ferrania Chemicals o ad attività pregresse.

5. *2.7 Prescrizioni generali attività IPPC*

2.7 Prescrizioni generali attività IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'**Allegato E** al presente provvedimento e con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo, il calendario di effettuazione dei campionamenti periodici alle emissioni al fine dell'esercizio del controllo, mediante comunicazione via PEC all'indirizzo : protocollo@pec.provincia.savona.it
 2. La Ditta dovrà conservare, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie dell'insediamento:
 - Planimetria Allegato 2c - emissioni in atmosfera
 - Planimetria Allegato 2d - scarichi liquidi
 - Planimetria Allegato 2e - rifiuti
 - Planimetria Allegato 2f - sorgenti sonoredette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo.
 3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
 4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi.
 5. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
 6. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
 7. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
 8. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto.
-

9. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

10. -Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

11. -la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.

12. -deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

13. - a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.
